



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Accoglimento istanza di congedo straordinario, ex art. 42 D.lgs. 151/200, del dipendente 52417 dell'ASL TA.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO - che con istanza assunta al prot. n. 62781 del 04/04/2019, il dipendente (matricola 52417), a tempo indeterminato di questa Azienda, ha chiesto di usufruire di un periodo di congedo retribuito di 31 giorni a decorrere dal 10/06/2019 al 10/07/2019 compreso, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO - il certificato medico definitivo rilasciato dalla Commissione Medica d'invalidità civile dell'A.U.S.L. di competenza acquisito agli atti d'ufficio, che attesta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, per il congiunto del dipendente (matricola 52417);

EVIDENZIATO che, preso atto del succitato verbale, con Determinazione Dirigenziale n. 465 del 12/06/2017 venivano concessi al sopra citato dipendente i benefici previsti dall'art. 33, comma 3 della legge n. 104/92 per assistere il proprio congiunto;

ATTESE – le disposizioni di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm. e ii.;

VISTA - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, acquisita agli atti, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il dipendente ha dichiarato, per gli effetti di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 18 luglio, n. 119, che:

- l'istante è residente con il soggetto affetto da handicap;
- l'assistito non presta attività lavorativa;
- nessun familiare, per il congiunto in questione, fra quelli aventi diritto, ha mai fruito, anche in maniera frazionata, al medesimo titolo, di congedi straordinari retribuiti;
- l'assistito non è ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate;

CONSTATATO – che dalla documentazione agli atti, il dipendente (matricola 52417), non ha mai usufruito, secondo le prerogative della succitata normativa, di analoghi periodi di congedo retribuito per il congiunto in argomento;

RITENUTO - potersi applicare, nella fattispecie, quanto disposto dall'art. 42, comma 5, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26.03.2001, n. 151;

ACQUISITI - e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

DATO ATTO - che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di accogliere l'istanza del dipendente (matricola 52417), inviata in data 04/04/2019 e concedere allo stesso il periodo di congedo retribuito di 31 giorni a decorrere dal 10/06/2019 al 10/07/2019 compreso, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, commi 3, della Legge 104/92, dalla Commissione Medica di invalidità civile dell'A.S.L. di competenza;
2. di dare atto che, con l'adozione del presente provvedimento il dipendente (matricola 52417) fruirà di 31 gg. di congedo, sulla durata massima concedibile di 730 gg. (pari a due anni), così come sancito dal comma 5-bis, art. 42 del Decreto Legislativo 151/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119;
3. di precisare che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità (€ 36.463,00) e la contribuzione figurativa (€ 12.032,00) spettano fino ad un importo complessivo massimo, per l'anno 2019, di € **48.495,00** per il congedo di durata annuale, giusta Circolare INPS n. **6 del 25/01/2019**;
4. di dare atto che il periodo di congedo retribuito incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie della 13^a mensilità e non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del T.F.R. (giusta art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001);
5. di trasmettere copia del presente atto al diretto interessato con l'obbligo dello stesso di comunicare, tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.